



ERASMO MEDIAZIONI SRL

Sede legale di Via Argine Destro Calopinace n. 60 89128 Reggio Calabria

Indirizzo Pec erasmo.mediazioni@pec.it

P.iva 028460000806

REGOLAMENTO DI PROCEDURA PER LA MEDIAZIONE

Allegato A: Codice Etico

Allegato B: scheda di valutazione del servizio

ERASMO MEDIAZIONI SRL

[ART. 1 – PREMESSE, DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE](#)

[ART. 2 – ORGANI DELLA MEDIAZIONE](#)

[ART. 3 – SEDE DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE](#)

[ART. 4 – SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DELL'ORGANISMO](#)

[ART. 5 – AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE – ISTANZA](#)

[ART. 6 – VALORE DELLA DOMANDA](#)

[ART. 7 – NOMINA DEL MEDIATORE](#)

[ART. 8 – INDIPENDENZA, IMPARZIALITA' E SOSTITUZIONE DEL MEDIATORE](#)

[ART. 9 – NOMINA DI ESPERTI E CONSULENTI](#)

[ART.10 – DURATA DELLA MEDIAZIONE](#)

[ART.11 – COSTITUZIONE DELLA PARTE CHIAMATA](#)

[ART.12 – COMUNICAZIONI](#)

[ART.13 – PRESENZA DELLE PARTI E LORO RAPPRESENTANZA](#)

[ART.14 – RINVII e/o DIFFERIMENTI](#)

[ART.15 – DIFFERIMENTO IN MATERIA DI CONDOMINIO](#)

[ART.16 – ABBANDONO](#)

[ART.17 – COMPETENZA TERRITORIALE](#)

[ART.18 – PRIMO INCONTRO](#)

[ART.19 – ATTIVITA' DI MEDIAZIONE POTERI E FACOLTA' DEL MEDIATORE E DELLE PARTI](#)

[ART.20 – CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO](#)

[ART.21 – MEDIAZIONE DI CLASSE](#)

[ART.22 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E DIRITTO DI ACCESSO](#)

[ART.23 – ADEMPIMENTI E RESPONSABILITA' DELLE PARTI](#)

[ART.24 – RICONVENZIONALE e CHIAMATA DI TERZI](#)

[ART.25 – RIMBORSI, INDENNITA' DI MEDIAZIONE E CRITERI DI DETERMINAZIONE](#)

[ALLEGATO A - CODICE ETICO](#)

[ALLEGATO B - SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO.](#)

ART. 1 – PREMESSE, DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. La mediazione è l'attività svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, conclamata o potenziale, purché vertente su diritti disponibili, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.
2. La mediazione è gestita da un Organismo accreditato presso il Ministero della Giustizia ed inserito nel **Registro degli organismi di mediazione** ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. 28/2010 e da mediatori professionisti, anch'essi accreditati, che esercitino la loro attività professionale previa iscrizione nelle liste di un Organismo abilitato.
3. La normativa vigente prevede che per controversie vertenti su determinate materie il tentativo di mediazione sia considerato condizione di procedibilità, nel senso che non è consentito agire in giudizio senza aver previamente esperito il tentativo di mediazione mediante deposito di un'istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia.
4. Tali casi sono denominati di "mediazione obbligatoria" e riguardano le controversie in materia di: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.
5. In ogni altro caso e/o materia il ricorso alla mediazione è possibile e attivabile in qualunque momento per scelta della parte che voglia utilizzare questo strumento di soluzione delle controversie piuttosto che agire subito in Giudizio.
6. L'assistenza del legale è necessaria solo nei casi di mediazione obbligatoria, ferma restando la possibilità di ricorrervi in qualunque momento anche nei casi di mediazione facoltativa. Tutti gli atti relativi al procedimento di mediazione sono **esenti dall'imposta di bollo** e da ogni altra spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
7. Il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro sino alla concorrenza del valore di 50.000 euro.
8. Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 28/2010, in caso di successo della mediazione, le parti avranno diritto a un credito d'imposta fino a un massimo di 500 euro per il pagamento delle indennità complessivamente dovute all'organismo di mediazione. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d'imposta è ridotto della metà.
9. Per istanza o domanda si intende l'atto col quale un soggetto si rivolga all'Organismo per introdurre una procedura di mediazione. Per accettazione, adesione, comparsa di costituzione si intende l'atto col quale un soggetto chiamato in mediazione manifesti la sua volontà di partecipare alla procedura a cui è stata invitato a partecipare.

10. Per “primo incontro” si intende l’attività prevista all’art. 8 D.Lvo 28/2010 (non di mediazione ma svolta anche dal Mediatore) prodromica all’inizio dell’attività di mediazione.

11. Il Mediatore chiarisce alle parti la funzione e la modalità di svolgimento della mediazione; invita poi le parti ed i loro avvocati ad esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione. Una volta svolta la suddetta attività il primo incontro è concluso. Per incontri o sessioni (successivi al primo) si intende tutta l’attività di mediazione che segue al primo incontro, anche se svolta nella stessa giornata in cui si è svolto il primo incontro ed anche se tra il primo incontro e l’attività di mediazione non vi è soluzione di continuità.

12. Il presente Regolamento emanato dall’ERASMO MEDIAZIONI srl, Organismo di Mediazione c/o il Ministero di Giustizia, disciplina le procedure di mediazione finalizzate alla conciliazione di controversie civili e commerciali, relative a diritti disponibili che le parti vogliano risolvere in maniera collaborativa con l’ausilio di Erasmo Mediazioni SpA., rimandandosi per quanto nel presente regolamento non specificato, al D.Lgs. 28/2010; ai D. M. 180/10 e DM 145/2011 e alla L. 9 Agosto 2013 n. 98 e succ. loro integrazioni e modificazioni.

13. Il Regolamento si applica alle controversie nazionali. Le controversie internazionali possono essere soggette a regolamentazione diversa, concordata contrattualmente tra le parti e l’Organismo, nel rispetto della direttiva 2008/52/CE.

14. Per i procedimenti disciplinati da disposizioni di legge speciale, il presente regolamento si applica in quanto compatibile.

15. Ove vi sia l’accordo congiunto di tutte le parti, del Mediatore e dell’Organismo è possibile derogare al presente regolamento, purché la deroga venga eseguita nell’interesse della procedura e senza violazione di alcuna norma di legge e/o del Codice Etico che segue.

ART. 2 – ORGANI DELLA MEDIAZIONE

1. Gli organi della mediazione sono:

- a) il Responsabile;
- b) l’Ufficio di Segreteria;
- c) il Mediatore.

a) IL RESPONSABILE

2. E’ il responsabile dell’Organismo di mediazione avanti al Ministero di Giustizia e provvede di volta in volta alla designazione o alla eventuale sostituzione dei vari Mediatori per ciascun procedimento.

3. Il Responsabile dell’Organismo:

- a) può dichiarare concluso il procedimento dandone notizia alle parti in qualsiasi momento se le stesse dichiarino o dimostrino di non avere interesse a proseguire il procedimento o, salvo diversa concorde volontà delle parti, qualora siano decorsi tre mesi dal deposito della domanda;

b) dichiara concluso il procedimento, con una semplice attestazione e dandone notizia alle parti, ove la parte invitata non abbia fatto pervenire alcun riscontro o abbia espressamente rifiutato di aderire alla mediazione e la parte istante non abbia richiesto, per iscritto, lo svolgimento del primo incontro e la redazione del verbale di mancata comparizione.

4. La presente disposizione non si applica quando l'esperimento del procedimento di mediazione costituisce condizione di procedibilità ai sensi dell'articolo 5 co. 1 bis del decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 e succ.mod. ed integrazioni.

5. Egli è, altresì, responsabile della tenuta e dell'aggiornamento dell'elenco dei mediatori e valuta il loro comportamento, applicando se necessario le dovute sanzioni.

6. Per le controversie di particolare complessità il Responsabile può individuare e nominare un mediatore ausiliario.

b) UFFICIO DI SEGRETERIA

7. L'organizzazione amministrativa della procedura è attribuita ad un apposito Ufficio di Segreteria. I componenti dell'Ufficio di Segreteria sono imparziali, non entrano nel merito della controversia e non svolgono attività di consulenza giuridica o di conciliazione, si impegnano inoltre ad ottemperare strettamente agli obblighi di riservatezza nonché a quelli di cortesia, efficienza e tempestività.

8. L'Ufficio di Segreteria cura l'espletamento dei servizi amministrativi e logistici indispensabili per lo svolgimento dei procedimenti di mediazione e custodisce ed aggiorna i fascicoli delle procedure di mediazione sotto la guida e il controllo del Responsabile dell'Organismo.

9. La Segreteria tiene un apposito fascicolo per ogni procedimento di mediazione e assicura adeguate modalità di conservazione e condizioni di riservatezza per tutti gli atti del procedimento ivi contenuti.

10. In apposito registro, anche informatico, verranno annotati tutti i procedimenti con una numerazione progressiva, i dati identificativi delle parti, l'oggetto della mediazione, il mediatore designato, la durata e l'esito del procedimento.

11. I documenti depositati si intendono a disposizione di tutte le parti.

12. La Segreteria:

- a) verifica la completezza della domanda di mediazione;
- b) verifica l'avvenuto pagamento delle spese di mediazione;
- c) si occupa delle comunicazioni con le parti;
- d) su richiesta di parte, attesta altresì per iscritto l'avvenuto deposito della domanda e l'avvenuta chiusura del procedimento.

13. La Segreteria non può in nessun caso entrare nel merito di richieste delle parti che non riguardino strettamente le competenze amministrative suddette né può assumere alcuna decisione di spettanza del Mediatore e/o del Responsabile, in particolare non può decidere su richieste di rinvio, proroga o differimento o in materia di valore della controversia.

c) IL MEDIATORE

14. I mediatori inseriti nell'elenco dell'organismo dovranno essere in possesso di una specifica formazione e uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione in base all'art.18 del D.M. 180/2010 modificato con D.M. 145/2011, nonché avere partecipato, nel biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito, ad almeno 20 casi di mediazione svolti presso organismi iscritti. Gli avvocati iscritti all'albo sono di diritto mediatori ed hanno l'obbligo di aggiornamento professionale ai sensi del nuovo comma 4bis dell'art.16 del D.Lgs. n. 28/2010 così come modificato dal d.l. n. 69/2013 (decreto "del fare", convertito in legge n. 98/2013).

15. Il Mediatore non decide la controversia ma aiuta le parti a trovare un accordo.

16. Egli si impegna a rispettare le norme del presente Regolamento e del Codice Etico qui allegato alla lettera A, garantendo la propria riservatezza, indipendenza, neutralità ed imparzialità mediante dichiarazione scritta. Si impegna altresì ad aiutare le parti, in ogni caso, a raggiungere un accordo effettivamente soddisfacente per i loro interessi.

17. L'organismo consente gratuitamente il tirocinio assistito di cui all'art. 4 comma 3 lettera b del D.M. 145/2011.

18. In tal senso le parti verranno portate a conoscenza in merito alla presenza dei mediatori-tirocinanti che presenzieranno alla procedura, facendo presente che gli stessi, in ogni caso, sono tenuti a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza, imparzialità, neutralità e riservatezza rispetto all'intero procedimento di mediazione.

ART.3 – SEDE DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

1. La Mediazione si svolge presso la sede principale di Erasmo Mediazioni Srl ovvero presso le altre sedi secondarie individuate dal provvedimento del responsabile dell'Organismo e previamente comunicate al Ministero ovvero -infine- presso le sedi di altri Organismi con cui Erasmo Mediazioni Srl abbia stipulato apposite convenzioni in tal senso.

2. In alternativa, l'organismo può fissare lo svolgimento della procedura in altro luogo ritenuto più idoneo con il consenso di tutte le parti e del mediatore e del responsabile dell'organismo.

Erasmo Mediazioni Srl può altresì avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi, con i quali abbia raggiunto accordi -anche temporanei- di reciproca collaborazione.

3. Ove le parti facciano richiesta che il procedimento di mediazione si svolga in luogo diverso da quelli suddetti, esso (previo consenso di Erasmo Mediazioni Srl e del Mediatore incaricato) potrà svolgersi presso la sede in deroga che le parti avranno scelto/accettato assumendosi, anche, le responsabilità relative alla eventuale incompetenza territoriale e rinunciando ad eccezioni sul punto.

ART. 4 – SOSPENSIONE O CANCELLAZIONE DELL'ORGANISMO

1. Il Ministero della Giustizia esercita funzioni di controllo sull'Organismo.

In caso di sospensione o cancellazione dal Registro i procedimenti di mediazione pendenti si intendono immediatamente interrotti e sospesi, esclusa in ogni caso ogni eventuale responsabilità di Erasmo Mediazioni Srl per eventuale decorrenza di termini o per altre evenienze. Ad impulso, onere, cura e spese esclusive delle parti i procedimenti proseguono presso l'Organismo scelto dalle parti stesse entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione. In mancanza -su istanza della parte che ha interesse- l'Organismo viene scelto a cura del Presidente del Tribunale del luogo in cui la procedura è in corso.

ART. 5 – AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE – ISTANZA

1. Il procedimento di mediazione si introduce ad iniziativa di parte, mediante deposito della domanda presso la Segreteria di Erasmo Mediazioni in un originale, una copia per ognuna delle parti da chiamare ed una copia per l'Organismo.

2. Il procedimento di mediazione si attiva su istanza di parte:

- a) quando si intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia, che ha ad oggetto una delle materie previste dall'art. 5 comma 1 bis del d.lgs 28/2010;
- b) quando l'esperimento del procedimento di mediazione è disposto dal giudice;
- c) sulla base di un'apposita clausola contrattuale;
- d) volontariamente.

3. L'istanza può essere recapitata all'Organismo anche mediante invio della stessa via email (in formato pdf con le sottoscrizioni dell'istante e del legale) oppure via fax restando inteso che se l'istanza viene recapitata via fax o email, in ogni caso dovrà essere depositata al più presto anche in originale, oltre che una fotocopia per ognuna delle parti da invitare alla mediazione ed una per l'Organismo. Ove l'istanza venga recapitata via email, fax o PEC si avrà per depositata solo dopo che l'Ufficio di Segreteria avrà comunicato la ricezione, la regolarità formale e l'accettazione della istanza stessa; solo da quel momento l'istanza sarà iscritta nell'apposito registro e la procedura correttamente incardinata.

Tutte le domande di mediazione pervenute all'Organismo sono numerate progressivamente in ragione d'anno e registrate in apposito registro, anche informatico, in ordine cronologico di provenienza, a cura della Segreteria di Erasmo Mediazioni Srl.

4. La domanda può essere redatta sia utilizzando l'apposito modulo (scaricabile dal sito internet dell'Organismo <http://www.erasmomediazioni.it> o prelevabile presso la sua sede e/o presso le sedi secondarie) sia in forma libera, purché contenga tutti gli elementi indicati nel modulo e di seguito riassunti come elementi essenziali.

5. È anche ammessa -quando ed ove possibile- la registrazione telematica della istanza sul sito ufficiale dell'Organismo: "www.erasmomediazioni.it". In tal caso l'istante per registrarsi dovrà compilare il modello telematico, fornendo i dati richiesti e prestando il consenso all'informativa relativa al trattamento dei dati personali. L'istante indica l'indirizzo di posta elettronica cui possono essere inviate le comunicazioni della segreteria.

6. Ogni istanza e/o atto di costituzione in mediazione non corredata di tutti gli elementi essenziali di seguito riportati sarà considerata come inesistente, nulla ed improcedibile, salvo l'impegno ed il diritto di Erasmo Mediazioni di consultare la parte al fine di integrare l'istanza incompleta sì da sanarla e/o di considerarla valida ed efficace.

7. Nel presente Regolamento in alcuni casi (per brevità) si fa riferimento alla sola istanza ed ai soli istanti, restando inteso che laddove si parla di istanza e/o di istanti si deve intendere che si faccia riferimento anche all'atto di costituzione in mediazione a seguito di chiamata ed alle parti chiamate.

8. L'istanza e l'atto di costituzione devono sempre essere depositati in originale e devono sempre contenere i seguenti elementi essenziali, in mancanza dei quali (anche di uno solo dei quali) l'istanza e/o l'atto di costituzione saranno considerati inesistenti, irricevibili e come non mai depositate:

a) il nome dell'Organismo di mediazione;

b) le generalità ed i recapiti delle parti e degli eventuali difensori tecnici e/o consulenti, unitamente ai documenti d'identità degli stessi e ad eventuali deleghe;

c) Sottoscrizione -di tutti gli istanti se più di uno- dell'istanza stessa.

Se necessaria (solo mediazione obbligatoria): procura scritta e sottoscritta da parte di tutti gli istanti a favore dell'Avvocato delegato alla procedura in vece dell'istante con espresso e specifico mandato a partecipare alla mediazione, a conciliare ed a sottoscrivere eventuale accordo di conciliazione in nome e per conto del mandante con clausola di rato e valido.

Se necessaria (solo mediazione obbligatoria): sottoscrizione dell'istanza da parte dell'Avvocato. Sottoscrizione, se non già presente all'interno dell'istanza, - da parte di tutti gli istanti se più di uno- della dichiarazione di conoscenza ed accettazione del presente regolamento, della autorizzazione al trattamento dei dati personali e dell'impegno alla riservatezza.

DATI DELL'ISTANTE E DEL SUO RAPPRESENTANTE:

Fotocopia di documento di identità in corso di validità e del Codice Fiscale; indirizzo di residenza e/o di domicilio completi, corretti ed effettivi; numeri di telefono fisso e mobile; numero di fax; indirizzi di email sia ordinaria che certificata sia dell'istante che del suo eventuale rappresentante (ove ve ne sia uno oltre all'Avvocato)

DATI DELL'AVVOCATO:

Specifica indicazione di indirizzo fisico, codice fiscale, fax, email ordinaria ed email PEC dell'Avvocato dell'istante.

11. Erasmo Mediazioni sarà autorizzata ad inviare eventuali comunicazioni alla mail ordinaria dell'Avvocato indicata nell'istanza, intendendosi come ricevute dall'istante una volta che tali comunicazioni saranno state inviate al recapito indicato; le comunicazioni eseguite alla PEC dell'Avvocato saranno comunque valido strumento di comunicazione e notifica.

d) Elenco analitico con indicazione precisa, univoca e chiara delle parti da chiamare.

DATI DELLA/E PARTE/I DA CHIAMARE:

Se la parte da chiamare è persona fisica è necessario indicare: codice fiscale, indirizzo di residenza e/o di domicilio completi, corretti ed effettivi a cui l'istanza sarà recapitata. Ove noti verranno indicati anche i numeri di telefono fisso e mobile, il numero di fax; gli indirizzi di email sia ordinaria che certificata.

Se la parte da chiamare è azienda, società o professionista è necessario indicare: codice fiscale, partita IVA, indirizzo completo corretto ed effettivo della sede legale e della eventuale sede distaccata da chiamare, PEC a cui l'istanza sarà recapitata oltre che -se noti- numeri di telefono fisso e mobile, numero di fax, indirizzo email ordinaria. C) In ogni caso verranno indicati – ove noti- anche eventuali altri recapiti e/o numeri in cui la parte istante ritenga che sia possibile contattare la parte chiamata e/o un suo rappresentante;

e) l'oggetto della controversia;

f) le ragioni della pretesa;

g) il valore della controversia sulla base dei criteri indicati nel codice di procedura civile;

h) la ricevuta dell'avvenuto pagamento delle spese di avvio qualora una successiva pronuncia del Consiglio di Stato dovesse intervenire sulla sentenza del TAR Lazio n. 1351/2015 del 23 gennaio 2015, sospendendone l'esecutività e/o annullandola od ove dovessero risultassero ulteriormente dovute anche sotto diversa specificazione (ad es. spese generali di Segreteria) per legge o regolamento governativo e/o ministeriale, salvo specifiche esenzioni.

9. La Segreteria procede all'istruttoria della domanda presentata. Qualora la domanda si presenti incompleta rispetto agli elementi sopraindicati oppure la parte istante non provveda al versamento delle spese di avvio - ove e nella misura in cui risultassero dovute a seguito di successiva pronuncia del Consiglio di Stato di sospensione e/o annullamento "in parte qua" della sentenza del TAR Lazio n. 1351/2015 del 23 gennaio 2015, od, anche sotto diversa specificazione (ad es. spese generali di Segreteria), per legge o regolamento governativo e/o ministeriale- il Responsabile dell'Organismo tiene in sospeso la domanda e invita la parte richiedente a provvedere al suo perfezionamento entro il termine di 7 giorni dal ricevimento della comunicazione, decorsi inutilmente i quali non si darà corso alla procedura.

10. La parziale o iniziale lavorazione dell'istanza da parte dell'Organismo (ed esempio l'iscrizione nel Registro degli Affari di Mediazione) non sana alcuna nullità, non rappresenta implicita accettazione di istanza nulla e non crea alcun obbligo in capo all'Organismo.

11. Le parti possono depositare domande congiunte o contestuali. La domanda può essere depositata anche nei confronti di più parti.

12. In caso di più domande relative alla stessa controversia presentate al medesimo Organismo, ad istanza della parte che avrà interesse le procedure saranno riunite. In caso di riunione le istanze saranno riunite alla prima (in termini di tempo) che è stata depositata.

13. In caso di più domande relative alla stessa controversia presentate ad Organismi diversi la mediazione si svolge davanti all'Organismo presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data del deposito dell'istanza (sempre

tenuto conto della completezza dell'istanza stessa come sopra specificato; il giudizio sul punto è insindacabilmente rimesso al Responsabile dell'Organismo).

14. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010, l'organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.

15. L'istanza di mediazione dovrà essere depositata solo dopo aver preso piena visione del presente regolamento e dopo averne compreso appieno il contenuto ed il suo deposito costituisce a tutti gli effetti accettazione del regolamento nonché delle indennità di cui alle tabelle di seguito riportate e riconoscimento del relativo debito, solidale tra le parti, nei confronti di Erasmo Mediazioni.

ART. 6 - VALORE DELLA DOMANDA

1. Il valore della domanda oggetto procedimento viene determinato dalle parti sulla base degli artt. 10 e ss. c.p.c..

2. Per le liti di valore indeterminato, indeterminabile ovvero vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'Organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di € 250.000, e lo comunica alle parti.

3. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

ART.7 - NOMINA DEL MEDIATORE

1. Il mediatore è nominato tra quelli inseriti nell'elenco interno dei mediatori iscritti con provvedimento del Responsabile del Registro.

2. La lista dei mediatori è consultabile sul sito.

3. L'organismo designa il mediatore ritenuto più idoneo tra coloro che sono inseriti nella propria lista.

4. Nell'assegnazione degli incarichi, l'organismo si attiene a quanto previsto nell'art.3, comma 1 lett.b) del D.M. 145/2011, e terrà conto, nel regolamento di procedura, dei *criteri inderogabili per l'assegnazione degli affari di mediazione predeterminati e rispettosi della specifica competenza professionale del mediatore, desunta anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta.*

5. A tal fine, il responsabile dell'organismo distingue per categorie i mediatori iscritti nel proprio elenco, tenendo conto delle diverse aree di specifica competenza professionale (giuridica, giuridico-economica, tecnico-scientifica, umanistica, medica, ecc.) nonché, all'interno di ciascuna di esse, del grado di competenza in materia di mediazione di ciascun mediatore (tenendo conto del periodo di svolgimento dell'attività di mediazione, del grado di specializzazione, dei contributi scientifici redatti, del numero di mediazioni svolte, del numero di mediazioni svolte con successo ecc.).

6. Nell'assegnazione dell'incarico fra i diversi mediatori, dunque, si provvederà, in primo luogo, a valutare la natura della controversia e, di conseguenza, si procederà ad identificare la specifica area di competenza professionale definita che appare maggiormente idonea.

7. In questo contesto, poi, ove trattasi di controversia rientrante in ambiti che, secondo la valutazione del responsabile dell'organismo, sono da considerarsi di normale gestione, potrà essere seguito un criterio di turnazione fra i diversi mediatori inseriti nelle singole aree di competenza. Ove trattasi, a giudizio del responsabile dell'organismo, di controversia che presenta profili di alta difficoltà (sia sul piano della definizione in diritto che di applicazione delle tecniche di mediazione) si dovrà procedere ad una designazione in favore dei mediatori di pari grado di competenza; la selezione fra gli stessi potrà essere compiuta secondo il criterio della turnazione. L'organismo può fornire alle parti una lista di candidati ritenuti idonei, tenendo in considerazione l'eventuale preferenza espressa da questi, le specifiche competenze professionali ed eventuali conoscenze tecniche o linguistiche e la disponibilità del mediatore. Ciascuna parte può segnalare la propria preferenza per la nomina del mediatore. Se le parti non comunicano, in modo concorde, un nominativo entro cinque giorni, l'organismo nomina il mediatore tra i candidati proposti, secondo i criteri sopra indicati.

8. Le parti possono fornire una comune indicazione del mediatore tra quelli inseriti nella lista dell'organismo. La nomina di mediatore del responsabile dell'organismo avverrà con delibera da parte dell'assemblea dei soci.

ART. 8- INDIPENDENZA, IMPARZIALITA' E SOSTITUZIONE DEL MEDIATORE

1. Il mediatore nominato, prima dell'inizio dell'incontro di mediazione è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza e imparzialità, con esplicito riferimento al Codice europeo di condotta per mediatori.

2. Il mediatore non deve trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste da specifiche norme di legge e dal codice etico di cui all'allegato A), che va considerato parte integrante del presente Regolamento.

3. Qualora esistano circostanze che possano (o possano sembrare) intaccare l'indipendenza del mediatore o determinare un conflitto di interessi, il mediatore deve informarne le parti prima di agire o di proseguire la propria opera.

Le suddette circostanze includono:

- a) qualsiasi relazione di tipo personale o professionale con una delle parti;
- b) qualsiasi interesse di tipo economico o di altro genere, diretto o indiretto, in relazione all'esito della mediazione;
- c) il fatto che il mediatore, o un membro della sua organizzazione, abbia agito in qualità diversa da quella di mediatore per una o più parti.

4. In tali casi il mediatore può accettare l'incarico o proseguire la mediazione solo se sia certo di poter condurre la mediazione con piena indipendenza, assicurando piena imparzialità, e con il consenso espresso delle parti. Il dovere di informazione costituisce un obbligo che persiste per tutta la durata del procedimento.

5. Il mediatore deve in ogni momento agire nei confronti delle parti in modo imparziale, cercando altresì di apparire come tale, e deve impegnarsi ad assistere equamente tutte le parti nel procedimento di mediazione.
6. Ove si renda necessario e secondo quanto previsto dalla legge, il Responsabile dell'Organismo può individuare un co-mediatore che aiuti il mediatore nell'esercizio della sua funzione, senza ulteriori spese a carico delle parti.
7. In casi eccezionali, l'organismo può sostituire il mediatore prima dell'inizio dell'incontro di mediazione con un altro della propria lista di pari esperienza.
8. Ciascuna parte può richiedere al Responsabile dell'Organismo in base a giustificati motivi, la sostituzione del mediatore.
9. A procedimento iniziato, qualora il mediatore comunichi qualsiasi fatto sopravvenuto che ne possa limitare l'imparzialità o l'indipendenza, e comunque in ogni altro caso di oggettivo impedimento, l'organismo informerà le parti e provvederà alla sua sostituzione.
10. Sentite le parti, l'organismo può nominare un mediatore diverso da colui che ha condotto la mediazione per verbalizzare una proposta conciliativa che produca gli effetti previsti dalla legge.

ART.9 - NOMINA DI ESPERTI E CONSULENTI

1. Su richiesta del mediatore il Responsabile dell'Organismo individua un consulente tecnico iscritti negli albi dei consulenti presso i Tribunali seguendo le indicazioni fornite dallo stesso mediatore, sempre che tutte le parti siano d'accordo e si impegnino a sostenerne gli eventuali oneri in via solidale ed in eguale misura , salvo diverso accordo.
2. Il compenso del consulente tecnico sarà determinato sulla base del Tariffario stabilito per i consulenti tecnici del Tribunale e al pagamento dello stesso provvederanno direttamente le parti.

ART.10- DURATA DELLA MEDIAZIONE

1. Il Responsabile dell'Organismo, ricevuta la domanda, provvede alla nomina del Mediatore ed alla fissazione del primo incontro di mediazione.
2. Ove il diritto conteso sia sul punto di raggiungere i termini di prescrizione e/o decadenza del diritto o dell'azione, l'istante dovrà segnalarlo in maniera chiara e visibile richiamando l'attenzione sull'urgenza del procedimento e curando personalmente che le necessarie comunicazioni vengano eseguite entro i termini di prescrizione/decadenza.
3. E' preciso onere e responsabilità della parte che vi ha interesse segnalare l'eventuale urgenza dell'invio dell'invito alla mediazione e/o provvedere personalmente all'invito ove ciò si renda utile e/o necessario per evitare il decorrere di termini di prescrizione/decadenza e/o per altri motivi.
4. Ove l'urgenza non venga segnalata la procedura seguirà i tempi ordinari.

5. Il primo incontro di mediazione si terrà entro 30 (trenta) giorni dal deposito della domanda stessa, salvi validi, documentati e comprovati motivi per fissarlo a data successiva nei modi e termini che seguono.

6. La domanda e la data del primo incontro sono spedite all'altra parte all'indirizzo fisico e/o PEC indicato dall'istante, restando inteso che l'istante si assume la responsabilità dei dati comunicati a Erasmo Mediazioni e che ove tali dati siano errati e per tale motivo decorrano termini di qualsivoglia genere, la responsabilità ricadrà esclusivamente sul soggetto che ha fornito dati errati.

7. Erasmo Mediazioni comunica alle parti chiamate l'avvenuta ricezione dell'istanza ed ogni altro elemento necessario allo svolgimento della procedura con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione. L'istante, in aggiunta all'Organismo, può farsi parte attiva, con ogni mezzo idoneo, per effettuare le comunicazioni alla controparte.

8. Ove sia (anche) l'istante a provvedere alla comunicazione alla controparte, la comunicazione medesima, completa di prova di avvenuta ricezione, dovrà essere consegnata in originale ad Erasmo Mediazioni il più velocemente possibile e comunque almeno 05 giorni prima della data fissata per il primo incontro, pena l'interruzione della procedura con obbligo di riattivarla *ex novo* in capo alla parte inadempiente.

9. Nel caso in cui la comunicazione all'altra parte non si perfezioni (ad esempio per disguidi postali oppure per errore negli indirizzi oppure perché l'altra parte non risulta più reperibile presso l'indirizzo indicato) la Segreteria sospende il procedimento, salvo fissare subito nuova data per il primo incontro e comunicarla all'istante.

10. Dal momento della avvenuta ricezione da parte del chiamato dell'invito all'incontro di mediazione l'istanza di mediazione produce sulla prescrizione i medesimi effetti della domanda giudiziale.

11. La Mediazione ha una durata non superiore a 3 mesi dal deposito dell'istanza. Trattasi di termine ordinario derogabile dalle parti ma in caso di mediazione obbligatoria lo spirare del termine determina la procedibilità della domanda giudiziale. Tenuto conto di quanto sopra la procedura può, eccezionalmente, avere durata complessiva superiore ai tre mesi solo in caso di proroga concessa ai sensi dell'art. 15 del presente regolamento, nei casi di chiamate in causa di terzi o in eccezionali casi in cui le parti concordemente ritengano opportuno e necessario prolungare la procedura oltre i tre mesi al fine di raggiungere una conciliazione.

12. In caso di ricorso alla procedura su ordine del giudice, il termine decorre dalla scadenza fissata dal giudice per il deposito dell'istanza

ART. 11 - COSTITUZIONE DELLA PARTE CHIAMATA

1. Per costituirsi all'interno della procedura la parte chiamata dovrà dichiarare formalmente che intende partecipare al primo incontro di mediazione dandone apposita comunicazione scritta all'ufficio di Segreteria di Erasmo Mediazioni Srl. e provvedendo a formalizzare la propria adesione con la sottoscrizione dei documenti attestanti la accettazione del regolamento, la accettazione della informativa privacy e l'impegno alla riservatezza, nonché con il versamento

delle spese di avvio e/o generali di Segreteria ove risultassero dovute per legge o regolamento governativo e/o ministeriale. Premesso che non vi è obbligo, da parte dei soggetti chiamati, di inviare alcuna preventiva adesione, sarà gradita cortesia (utile anche a limitare i tempi di attesa durante il primo incontro) che i soggetti chiamati facciano pervenire la loro costituzione all'interno della procedura con qualche giorno di anticipo rispetto al primo incontro.

2. Nessuno sarà parte del procedimento e/o sarà ritenuto costituito all'interno del procedimento fino a quando non avrà fatto pervenire all'Organismo uno scritto in cui formalizza la sua volontà di presenziare al primo incontro unitamente al versamento delle spese di avvio ed alla sottoscrizione dei documenti contenenti l'accettazione del regolamento, l'accettazione informativa privacy e l'impegno alla riservatezza.

3. Soggetti non costituiti nella procedura non hanno alcun diritto e/o titolo per depositare deduzioni e/o documenti, estrarre copia di alcunché, sollevare eccezioni, avanzare richieste di alcun genere, interloquire col Mediatore e/o, in genere, fare alcunché che riguardi la procedura di mediazione (con l'unica eccezione di cui al successivo art. 15) sì che ogni e qualunque comunicazione della parte chiamata che giunga all'Organismo e/o al Mediatore e/o all'istante prima o senza che la parte chiamata sia costituita non verrà tenuta in nessun conto e, salva diversa insindacabile decisione del Mediatore, non ne sarà fatto cenno nel corso della procedura, non ne verrà data comunicazione o conoscenza a chicchessia e verrà immediatamente cestinata e distrutta.

4. Se la parte chiamata intende sollevare eccezione di incompetenza territoriale dovrà comunque farlo per scritto prima del primo incontro e potrà farlo solo dopo essersi costituita nella procedura.

5. Ove la parte chiamata non faccia pervenire la sua costituzione nei termini di cui sopra è facoltà del mediatore incaricato redigere verbale di mancata partecipazione.

6. Solo dopo aver verificato ed accertato la regolare ricezione dell'invito da parte della parte invitata il mediatore -svolto in ogni caso il primo incontro con la sola parte istante- redige verbale negativo per mancata adesione all'invito.

7. La costituzione all'interno della procedura dovrà essere perfezionata -al più tardi subito prima dell'inizio del primo incontro- con tutti gli elementi essenziali elencati in apertura del presente articolo, in assenza dei quali la costituzione sarà ritenuta invalida e/o inefficace.

8. L'Organismo si riserva il diritto di accettare istanze e/o costituzioni incomplete, salvo l'obbligo della parte di integrare al più presto rispondendo alle richieste dell'Organismo.

ART. 12 - COMUNICAZIONI

1. Una volta che le parti siano costituite all'interno della procedura (nei modi e termini di cui sopra) le comunicazioni alle parti potranno avvenire anche per le vie brevi (email, fax, o anche telefono) e potranno essere rivolte anche ai soli legali delle parti restando inteso che la comunicazione inviata al legale, anche per le vie brevi, si intenderà ricevuta anche dai di lui assistiti.

2. Stesso dicasi per le comunicazioni all'amministratore del condominio dopo che quest'ultimo abbia avanzato richiesta di differimento del primo incontro.

3. In ogni caso, la comunicazione inviata per email PEC al legale si intende sempre sufficiente a dare corretta informazione e notifica di ogni evento legato alla procedura.

Art.13- PRESENZA DELLE PARTI E LORO RAPPRESENTANZA

1. Onde garantire l'effettività della mediazione, alle persone fisiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione personalmente. Le stesse devono farsi assistere da un avvocato e possono nominare uno o più persone di propria fiducia. La partecipazione per il tramite di rappresentanti è consentita solo per gravi ed eccezionali motivi da documentarsi.

2 Alle persone giuridiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione tramite un rappresentante fornito dei necessari poteri per definire la controversia.

ART. 14 - RINVII e/o DIFFERIMENTI

1. Salva l'unica eccezione prevista al successivo art. 13 del presente regolamento non sono mai ammessi differimenti, proroghe o spostamenti della data od ora fissata per il primo incontro di mediazione al quale le parti interessate dovranno in ogni caso presenziare salvo chiedere, in quella sede ed alla presenza del Mediatore e delle altre parti, il differimento (che, in ogni caso, potrà non essere concesso e non verrà concesso laddove una delle altre parti non sia concorde e non vi siano validi motivi per disporlo d'Ufficio).

2. La Segreteria, una volta fissato il primo incontro, è priva di qualunque potere o mansione in relazione alle richieste di rinvio. In nessun caso la Segreteria potrà disporre rinvii, differimenti o proroghe: solo il Mediatore incaricato potrà disporli e potrà farlo solo su richiesta di parti costituite (salvo il successivo art. 15).

3. Solo in casi di documentati motivi di oggettiva, insuperabile ed assoluta impossibilità a presenziare sia di una delle parti che siano già costituite all'interno della procedura, sia dei loro avvocati il Mediatore potrà disporre il differimento anche in assenza della parte che lo richiede.

4. Il Mediatore incaricato, a suo insindacabile giudizio, potrà fissare nuova data e la Segreteria la comunicherà alle parti eventualmente non presenti.

5. Gli incontri successivi verranno fissati dal Mediatore, sentite le parti presenti e, dato che saranno in tal modo concordati, non potranno subire rinvii se non alla presenza delle parti e/o dei loro avvocati che -congiuntamente col Mediatore- fisseranno, ove occorra, nuovi incontri.

6. Salvo che per necessità dell'Organismo o del Mediatore non saranno fissati nuovi incontri in prosecuzione se non durante un incontro di mediazione, alla presenza e (possibilmente) con l'accordo di tutte le parti e/o dei loro Avvocati, restando assolutamente escluso che il rinvio possa essere richiesto e/o accordato a seguito di comunicazioni e/o richieste che una parte rivolga alla Segreteria o al Mediatore al di fuori di incontri di mediazione.

7. Erasmo Mediazioni Srl. ed il Mediatore incaricato si riservano di derogare a tale ultimo dettato ove le circostanze lo rendano utile e/o opportuno.

ART. 15 - DIFFERIMENTO IN MATERIA DI CONDOMINIO

1. Tenuto conto del dettato dell'art. 71 *quater* Disp. Att. Cod. Civ. l'amministratore del condominio chiamato in mediazione potrà per una sola volta chiedere la proroga del primo incontro solo ove gli sia oggettivamente e materialmente impossibile avere i tempi tecnici per assumere la delibera assembleare prevista dal terzo comma del suddetto articolo delle Disp. Att. C.C.

2. Per ottenere la proroga l'amministratore -a pena di decadenza entro e non oltre 5 (CINQUE) giorni dal ricevimento dell'invito a presenziare all'incontro già fissato- dovrà far pervenire alla Segreteria dell'Organismo la sua richiesta di proroga unitamente alla documentata e motivata prova della oggettiva impossibilità suddetta e contestualmente comunicando un indirizzo email (e/o PEC) al quale l'Organismo potrà indirizzare le successive comunicazioni che, a quel punto, si avranno per ricevute a prescindere da conferme od altro se inviate all'indirizzo comunicato.

3. Il giudizio sulla motivazione della richiesta di proroga e sulla sua effettiva necessità è rimesso al Responsabile dell'Organismo ed è insindacabile.

4. L'Organismo, una volta ricevuta nei modi e termini suddetti la richiesta di proroga ed una volta ritenuta meritevole di accoglimento, fisserà nuova data per il primo incontro e comunicherà quanto avvenuto all'istante ed al chiamato.

5. In tal caso, il primo incontro effettivo potrà svolgersi anche in data successiva ai trenta giorni dal ricevimento dell'istanza da parte dell'Organismo.

6. In ogni caso, l'amministratore avrà il preciso obbligo di riunire l'assemblea nel più breve tempo oggettivamente possibile e la data dell'incontro -così come prorogata- sarà fissata a non oltre 60 giorni dalla data di protocollo dell'istanza introduttiva della procedura.

ART. 16 - ABBANDONO

1. Le parti -una volta costituite nella procedura- hanno l'obbligo di presenziare agli incontri fissati. La loro ingiustificata assenza (dell'una e/o dell'altra) costituisce abbandono della procedura cui consegue la definizione della procedura: il Mediatore redigerà verbale di chiusura della mediazione per abbandono della parte (indicata).

2. Ove la procedura venga avviata, anche se -su decisione dell'Organismo- in assenza di alcuno degli elementi essenziali dell'istanza o della costituzione in giudizio, le parti hanno l'obbligo di integrare la propria istanza e/o la propria costituzione facendo pervenire all'Organismo -al più tardi entro e non oltre l'inizio del primo incontro - ogni e qualunque documento e/o elemento mancante per una corretta e perfetta costituzione. Ove la costituzione nella procedura (da parte dell'istante e/o del chiamato) non venga integralmente e completamente perfezionata nei tempi

previsti nel presente regolamento e comunque, al più tardi, prima dell'inizio del primo incontro il comportamento della parte inadempiente costituirà abbandono della procedura.

3. Ove l'abbandono si verifichi al primo incontro le spese di mediazione non verranno richieste.

4. Ove l'abbandono si verifichi in una fase della procedura successiva al primo incontro entrambe le parti saranno comunque tenute a corrispondere integralmente l'indennità di mediazione a prescindere da ogni altro elemento o evento.

ART. 17 - COMPETENZA TERRITORIALE

1. E' escluso l'obbligo dell'Organismo e/o del Mediatore di indagare e/o sollevare eccezioni sulla competenza territoriale. Il Mediatore, l'Organismo ed il responsabile -anzi- si asterranno totalmente dall'esaminare di loro iniziativa tale aspetto procedurale che è rimesso all'esclusivo onere di parte, così come la relativa eccezione dovrà essere sollevata ad esclusivo onere della parte che vi abbia interesse restando escluso che il Mediatore e/o l'Organismo tutto debbano o possano autonomamente sollevare questioni di alcun genere in relazione a tale aspetto della vicenda.

2. Ove una parte ritenga che Erasmo Mediazioni Srl (e/o la sua sede distaccata) sia territorialmente incompetente ad esperire la procedura di mediazione dovrà eccepirlo espressamente per scritto (*ad substantiam*) prima del primo incontro, indicando -a pena di nullità dell'eccezione- il luogo dove ritiene che la procedura debba essere radicata e le motivazioni a sostegno della sua opinione.

3. Il soggetto che intenda sollevare eccezione di incompetenza potrà farlo solo dopo che sia stata formalizzata la sua costituzione all'interno della procedura, restando escluso che vengano presi in esami scritti e/o comunicazioni provenienti da soggetti non costituiti.

4. L'eccezione non potrà essere sollevata verbalmente durante un incontro di mediazione ma dovrà sempre essere sollevata con separato scritto depositato prima dell'inizio del primo incontro, pena la nullità dell'eccezione e la sua assoluta irrilevanza, "*tamquam non esset*".

5. Una volta iniziato il primo incontro l'eccezione non potrà più essere sollevata e ove sollevata non sarà tenuta in nessun conto -in quanto tardiva- ad ogni e qualunque fine.

6. L'eccezione non sollevata nei modi e termini di cui sopra si avrà per mai sollevata e non sarà in alcun caso e/o ad alcun fine presa in esame.

7. L'Organismo ed il Mediatore non avranno alcuna responsabilità in merito ad eventuali conseguenze di una decisione errata, dandosi che non assumono in alcun caso (in virtù del presente Regolamento ed anche in relazione alla normativa in materia) funzioni giudicanti.

8. Una volta che l'eccezione di incompetenza territoriale sia stata sollevata nelle forme e nei tempi di cui sopra il Mediatore potrà - a suo insindacabile giudizio- esaminare tale aspetto della vicenda oppure sospendere la procedura per rimettere il giudizio al Responsabile.

9. Nel primo caso il parere del Mediatore sarà insindacabile e vincolante, sia che ritenga esistere la competenza territoriale di Erasmo Mediazioni Srl, sia che ritenga la sua incompetenza.

Nel secondo caso il Mediatore immediatamente -presenti le parti o anche in loro assenza: prima dell'inizio del primo incontro- fissa una data per un nuovo primo incontro non oltre venti giorni più tardi; la comunicherà alle parti al più tardi all'inizio del primo incontro e segnalerà alla Segreteria che è necessario il parere del Responsabile.

10. Al successivo primo incontro il Mediatore, sulla base del parere del Responsabile dell'Organismo, comunicherà alle parti -con parere insindacabile e vincolante- se la procedura può proseguire avanti a lui o se è necessario interromperla al fine di consentire alla parte che abbia interesse di introdurre la procedura avanti ad altro Organismo.

ART. 18 - PRIMO INCONTRO

Per primo incontro si intende esclusivamente la fase della procedura priva di effettiva attività di mediazione nel corso della quale il Mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione, dopo di che invita le parti ed i loro Avvocati ad esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura.

Una volta avuta risposta al suddetto invito, se all'esito del primo incontro emerge che non è possibile procedere alla mediazione, il Mediatore redige verbale di definizione della procedura senza lo svolgimento della mediazione.

Nei casi di cui all'art. 5 comma 1 del Decreto legislativo 28/2010, come modificato dalla L. 9 Agosto 2013 n. 98, il mediatore svolge l'incontro preliminare con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione.

In tale caso il Mediatore redige verbale di definizione della procedura e la condizione di procedibilità si considera avverata.

Se le parti ed i loro avvocati si esprimono in senso positivo sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione il primo incontro si intende concluso ed inizia l'attività di mediazione.

Il Mediatore potrà (o meno) chiedere alle parti ed ai loro avvocati di sottoscrivere un verbale in cui si da atto che il primo incontro è concluso e che la procedura continua con l'inizio della effettiva attività di mediazione restando inteso che, in ogni caso, tale informazione verrà data verbalmente ed il prosieguo della procedura costituisce implicita conferma di aver ricevuto corretta informazione e di voler proseguire con l'attività di mediazione.

ART. 19 - ATTIVITA' DI MEDIAZIONE- POTERI E FACOLTA' DEL MEDIATORE E DELLE PARTI

1. Una volta che il Mediatore abbia ricevuto conferma dalle parti e dai loro legali che è possibile iniziare la mediazione, il primo incontro si considera in ogni caso concluso ed in ogni caso si intende che l'attività di mediazione è iniziata.

2. Ove necessario e/o opportuno (a giudizio insindacabile del Mediatore -tenuto conto anche degli impegni organizzativi dell'Organismo) viene fissato un incontro successivo ove iniziare l'attività di mediazione.

3. Sarà comunque solo il Mediatore a stabilire modalità e tempi della mediazione nonché date ed ore dei singoli incontri successivi al primo, possibilmente concordandole con le parti.

4. Ove, invece, il Mediatore lo ritenga necessario e/o opportuno lo stesso procede con lo svolgimento della mediazione iniziando anche subito l'attività di mediazione, senza soluzione di continuità rispetto al primo incontro,
5. In tal caso inizia la vera e propria attività di mediazione e matura il diritto al compenso (spese di mediazione, anche se l'attività di mediazione è limitata e si conclude in quella stessa giornata senza accordo tra le parti.
6. In ogni caso, in cui le parti concordino che è opportuno e/o necessario procedere all'attività di mediazione al fine di approfondire la questione per eventualmente giungere ad una conciliazione, le parti convengono che l'ipotesi di cui all'art. 17 c. 5 ter D.Lvo 28/10 è esclusa e superata sì che le spese di mediazione saranno in ogni caso integralmente corrisposte all'Organismo.
7. Necessaria è la sola presenza delle parti e, nei casi di mediazione obbligatoria, dei loro legali. Durante gli incontri le parti che presenzino personalmente possono sempre farsi assistere -oltre che da Avvocati- anche da tecnici di fiducia.
8. Nei casi di mediazione obbligatoria è obbligatoria anche l'assistenza di un Avvocato informato sui fatti, munito di apposita procura speciale scritta.
9. Ove la parte sia assente anche ad un solo incontro di mediazione la procura all'Avvocato dovrà espressamente prevedere la facoltà di partecipare alla mediazione, mediare, conciliare, transigere, incassare, quietanzare e sottoscrivere eventuale accordo di conciliazione in nome e per conto della parte rappresentata con clausola di rato e valido.
10. Il mediatore avrà potere decisionale, eventualmente dopo aver avuto il parere del Responsabile, in merito ad ogni e qualunque vicenda del procedimento di natura non strettamente amministrativa come, ad esempio, in merito a richieste di rinvii o differimenti, accesso o diniego di accesso a determinati soggetti all'aula di mediazione, revisione e/o determinazione del valore della controversia etc etc e le sue decisioni in merito saranno insindacabili dalle parti che in ogni caso accettano la decisione del Mediatore sul punto e le sue conseguenze.
11. Il mediatore conduce l'incontro senza formalità di procedura tenendo in considerazione le circostanze del caso, la volontà delle parti e la necessità di trovare una rapida soluzione della controversia.
12. Il mediatore non ha il potere di imporre alle parti alcuna soluzione della controversia.
13. Il mediatore è autorizzato a tenere incontri congiunti e separati con le parti e potrà, altresì convocarle, personalmente. Alcune fasi della mediazione possono svolgersi (previo consenso di tutte le parti) in videoconferenza o telefonicamente, su indicazione del mediatore. Il mediatore, d'intesa con le parti, può fissare eventuali incontri successivi al primo.
14. Le parti hanno diritto di accesso agli atti del procedimento di mediazione da loro depositati in sessione comune e ciascuna parte ha diritto di accesso agli atti depositati nelle rispettive sessioni separate.
15. Il mediatore e le parti concordano, di volta in volta, quali tra gli atti eventualmente pervenuti al di fuori delle sessioni private devono essere ritenuti riservati.
16. Quando tutte le parti lo richiedono, il mediatore formula una proposta di accordo. La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto, tramite la Segreteria. Le parti fanno pervenire alla Segreteria, per iscritto ed entro 7 giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. I termini suddetti possono essere modificati

nel caso in cui una delle parti in mediazione sia un condominio come previsto dall'Art. 71 *quater* Disp. Att. Cod. Civ.

17. Salvo diverso accordo delle parti, in nessun caso la proposta può contenere qualche riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento ad eccezione degli elementi risultanti dai documenti depositati, non qualificati (o comunque palesemente) riservati e già noti a tutte le parti del procedimento.

18. Allo stesso modo non dovranno emergere le motivazioni che hanno portato le parti alla accettazione o al rifiuto della proposta.

19. In caso di mancata adesione o partecipazione alla procedura di mediazione di una delle parti, il mediatore non può formulare la proposta.

20. Il mediatore si riserva il diritto di non verbalizzare alcuna proposta:

a) se vi è opposizione alla verbalizzazione espressa nella clausola contrattuale di mediazione;

b) nel caso in cui almeno una parte vi si opponga espressamente;

c) in caso di mancata partecipazione alla mediazione di una o più parti;

d) in ogni caso in cui ritenga di non avere sufficienti elementi.

ART.20- CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

1. Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 28/2010 il procedimento si considera concluso quando:

a) dopo che il mediatore abbia dato l'informativa di cui all'art. 8 D.Lvo 28/10 emerge che non è possibile proseguire con la effettiva mediazione;

b) le parti raggiungono un accordo di conciliazione;

c) nessuna delle parti convocate dall'istante aderisce alla mediazione;

d) le parti non aderiscono all'eventuale proposta formulata dal Mediatore;

e) le parti non raggiungono un accordo;

f) alcuna delle parti (o tutte) abbandona la procedura non presentandosi all'incontro fissato e/o facendo decorrere per sua inerzia o scarsa diligenza il termine di 3 mesi dalla introduzione dell'istanza.

g) viene tempestivamente sollevata eccezione di incompetenza territoriale ed il Mediatore (o il responsabile) la ritiene fondata.

2. Il Mediatore redige apposito verbale sia in caso di esito positivo che negativo della procedura di mediazione. Il verbale viene sottoscritto dalle parti, dai loro Avvocati e dal Mediatore che certifica l'autografia o l'impossibilità a sottoscrivere l'accordo o la mancata partecipazione all'incontro di mediazione delle parti o di alcune di esse.

3. Nell'ipotesi sub a) il Mediatore redige verbale di mancato esperimento della procedura di mediazione per manifesta impossibilità di iniziare la procedura.

4. Nell'ipotesi sub b) il Mediatore redige il verbale di avvenuta conciliazione di cui l'accordo di conciliazione (atto delle parti, redatto dalle parti e solo dalle parti e dai loro legali sottoscritto) va a fare parte integrante.

5. Ove la mediazione abbia esito positivo il verbale deve essere sottoscritto (anche) dalla parte personalmente, salvo che la procura rilasciata all'Avvocato non preveda esplicitamente il potere di conciliare assumendosi l'Avvocato ogni e qualunque responsabilità in merito

6. Quando tutte le parti sono assistite da un avvocato, **il verbale di accordo**, sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati, costituisce **titolo esecutivo** per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, oltre che per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico.
7. In tutti gli altri casi l'accordo allegato al verbale, su istanza di parte, è omologato dal tribunale, e costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica, oltre che per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.
8. Tutti gli oneri fiscali derivanti dall'accordo eventualmente raggiunto sono a carico solidale delle parti, salvo che l'accordo stesso non preveda diversamente.
9. Nell'ipotesi sub c) il Mediatore eviterà di formulare una proposta di mediazione -restando inteso che può comunque farlo ove ne ravveda la fattibilità, opportunità, serietà. Redige in ogni caso, e sottoscrive, un verbale di mancata conciliazione per assenza della parte invitata.
10. Nell'ipotesi sub d) il Mediatore indicherà nel verbale conclusivo la sua proposta ed indicherà quali delle parti la accettano e quali la rifiutano rendendo impossibile l'accordo.
11. Nell'ipotesi sub e) il Mediatore -omessa ogni opinione, giustificazione e/o commento- indica nel verbale che il procedimento si è concluso con esito negativo per il mancato raggiungimento dell'accordo.
12. Nell'ipotesi sub f) il Mediatore redigerà verbale di mancato accordo a causa dell'abbandono della procedura da parte di una o più delle parti della procedura stessa indicando quali sono le parti che hanno abbandonato.
13. Nell'ipotesi sub g) il Mediatore redigerà verbale ove darà atto che è stata sollevata eccezione di incompetenza territoriale e che, avendola lui medesimo e/o il Responsabile dell'Organismo ritenuta fondata, la procedura è stata interrotta senza giungere ad alcun esito.
14. Al termine di ogni procedura di mediazione a ciascuna parte viene consegnata la scheda di valutazione del servizio, allegata al presente regolamento, da trasmettere al responsabile del registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia.
15. Ai sensi dell'art. 11 del D.lgs n. 28/2010, il verbale conclusivo della procedura (negativo o positivo -in tal caso comprensivo anche dell'accordo di conciliazione) deve essere depositato nella Segreteria dell'Organismo. L'Organismo ne rilascerà copia alle parti che ne facciano richiesta.
16. Nei casi previsti dall'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo 28/2010 e succ. mod., in cui il mediatore ha svolto l'incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione, la Segreteria dell'organismo può rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo all'esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo, formato dal mediatore ai sensi dell'art 11, comma 4 del medesimo D.Lvo.
17. In ogni caso, il verbale sarà consegnato alle parti solo a seguito del versamento all'Organismo dell'intero importo di tutte le spese di mediazione dovute comprese quelle vive.
18. Nel caso di mancato accordo all'esito del primo incontro nessun compenso è dovuto per la mediazione ad eccezione del rimborso delle relative spese.

ART. 21 – MEDIAZIONE DI CLASSE

1. Quando è esercitata l'azione di classe prevista dall'art. 140 bis del Codice del Consumo di cui al D.Lgs. 206/2005 e successive modificazioni, la conciliazione, intervenuta dopo la scadenza del termine per l'adesione, ha effetto anche nei confronti degli aderenti che vi abbiano espressamente consentito.

ART.22- OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E DIRITTO DI ACCESSO.

1. Il procedimento di mediazione è coperto da riservatezza in tutte le sue fasi.
2. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'Organismo o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo. La suddetta limitazione riguarda anche il mediatore in tirocinio previsto nell'art.2 del D.M. 145/2011.
3. Il mediatore è tenuto alla riservatezza nei confronti delle parti rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.
4. Le parti e ogni altra persona presente agli incontri di mediazione, ivi inclusi i mediatori in tirocinio, gli avvocati e i consulenti, hanno l'obbligo di mantenere la massima riservatezza e non possono presentare come prova giudiziale o di altra natura suggerimenti, informazioni, circostanze che sono state espresse durante gli incontri di mediazione.
5. Il tirocinante che svolge il tirocinio gratuito ed assistito di cui all'art. 4 comma 3 lettera b del D.M. 145/2011, in ogni caso, è tenuto alla riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso dell'intero procedimento di mediazione.
6. L'Organismo assicura adeguate modalità di conservazione e di riservatezza degli atti introduttivi del procedimento, sottoscritti dalle parti, nonché di ogni altro documento proveniente dai soggetti di cui al comma che precede o formato durante il procedimento.
7. Le parti hanno in ogni caso diritto di accesso agli atti non riservati del relativo procedimento, che l'Organismo è obbligato a custodire in apposito fascicolo debitamente registrato e numerato, secondo l'iter sopra descritto.
8. Il diritto di accesso ha per oggetto gli atti depositati dalle parti (costituite) nelle sessioni comuni ovvero, per ciascuna parte, gli atti depositati nella propria sessione separata.
9. Il Responsabile dell'Organismo è tenuto a rilasciare alle parti che gliene fanno richiesta il verbale di mediazione e l'accordo, anche ai fini dell'istanza di omologazione dell'accordo medesimo.
10. Il Responsabile dell'Organismo trasmette altresì la proposta del Mediatore di cui all'articolo 11 del decreto legislativo, su richiesta del Giudice.
11. In nessun caso potranno essere consegnati/esibiti a chicchessia atti e/o documenti che la parte abbia qualificato come riservati.

12. Ai sensi dell'art 2961 c.c Erasmo Mediazioni Srl conserverà copia delle istanze di mediazione, delle accettazioni, dei verbali di mediazione e degli accordi per un triennio dalla loro conclusione.

13. Eventuali altri documenti inseriti nel fascicolo della procedura saranno, invece, distrutti decorsi sei mesi dalla conclusione della procedura: è onere delle parti ritirarli dopo la conclusione della procedura e comunque entro sei mesi dalla conclusione.

14. Eventuali missive e/o documenti inviati e/o comunque fatti pervenire ad Erasmo Mediazioni Srl, al di fuori di una procedura e/o, comunque, da soggetti non costituiti in una procedura potranno essere immediatamente distrutti restando in ogni caso escluso che possano venir consegnati (in originale o copia) a chicchessia -salvo diversa decisione insindacabile del Responsabile.

15. I dati comunque raccolti sono trattati nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003 e succ. mod. ed integr. e sono a disposizione del Ministero.

16. Le dichiarazioni e le informazioni apprese durante il procedimento di mediazione (fatta eccezione per l'istanza di mediazione ed i documenti con essa prodotti -se non qualificati RISERVATI- e per la accettazione con i relativi documenti -se non qualificati RISERVATI- e/o di comunicazioni scritte che le parti si facciano al di fuori della procedura) non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto, anche parziale, iniziato o proseguito dopo la mediazione. Il contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non può essere oggetto di prova testimoniale e di giuramento decisorio.

17. Le parti non possono chiamare il Mediatore, gli addetti dell'Organismo, i consulenti e chiunque altro abbia preso parte al procedimento, a testimoniare in giudizio sui fatti e sulle circostanze di cui sono venuti a conoscenza durante il procedimento di mediazione.

ART.23- ADEMPIMENTI E RESPONSABILITA' DELLE PARTI

1. E' di competenza esclusiva delle parti e sotto la loro esclusiva responsabilità:

a) l'assoggettabilità della controversia alla procedura di mediazione;

b) la immediata, chiara, univoca, evidente indicazione di urgenze, esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze;

c) sollevare tempestivamente, per scritto e nei modi di cui al precedente Art. 11 del presente regolamento eccezione di incompetenza territoriale entro e non oltre l'inizio del primo incontro;

d) le indicazioni circa l'oggetto, le ragioni di fatto e di diritto sottostanti alla pretesa e la natura della controversia contenute nell'istanza e/o nella accettazione;

e) la completezza della documentazione, dell'istanza, della comparsa di costituzione e la presenza di tutti gli elementi essenziali qui specificati;

- f) la corretta individuazione dei soggetti che devono partecipare alla mediazione, con particolare riguardo all'eventuale litisconsorzio necessario nel successivo -eventuale- giudizio;
- g) la corretta, univoca, chiara e completa identificazione dei soggetti nei cui confronti sia necessario inviare comunicazioni, comprensive di numeri di telefono, fissi o mobili, indirizzi effettivi e/o solo formali, fax e/o email e di ogni altro elemento utile o necessario al recapito delle comunicazioni nei tempi e modi di legge;
- h) la chiara e precisa indicazione dei recapiti del legale, comprensivo di fax, email e PEC
- i) la determinazione del valore della controversia (salvo quanto sopra stabilito);
- l) la forma, il contenuto e la completezza della procura al rappresentante;
- m) la produzione della documentazione necessaria all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e la veridicità delle relative dichiarazioni in merito alla sussistenza delle condizioni di legge;
- n) le dichiarazioni in merito alla non esistenza di altre domande/procedure relative alla stessa controversia e ad ogni altro elemento/circostanza di fatto e/o di diritto dal momento del deposito dell'istanza fino alla conclusione della procedura;
- o) il contenuto, la forma e la redazione dell'accordo di conciliazione.

2. Ai fini interruttivi dei termini di decadenza o di prescrizione, è fatta salva la possibilità per la parte istante di effettuare a propria cura la comunicazione del deposito della domanda di mediazione, anche senza l'indicazione della data dell'incontro di mediazione.

ART. 24 – RICONVENZIONALE e CHIAMATA DI TERZI

1. Ove un soggetto chiamato in mediazione intenda introdurre una domanda riconvenzionale potrà farlo purché introduca la sua richiesta entro e non oltre la conclusione del primo incontro -a pena di decadenza- e con apposita istanza scritta.
2. La domanda riconvenzionale si considera ad ogni effetto come un ampliamento dell'oggetto della procedura sì che la parte che la introduca dovrà -a pena di nullità- indicare il valore della propria domanda e tale valore andrà a sommarsi a quello della domanda introduttiva ad ogni fine.
3. Altresì, ove una parte abbia volontà/necessità di coinvolgere terzi nella procedura potrà farlo.
4. Entro la conclusione del primo incontro di mediazione -a pena di decadenza- la parte che vi abbia interesse dovrà comunicare tale sua necessità all'Organismo e al Mediatore.
5. Una volta che il Mediatore, eseguito il primo incontro e, possibilmente con l'accordo di tutte le parti, abbia ritenuto utile/necessaria la chiamata del terzo richiesta da una parte, fisserà la data del nuovo incontro a distanza sufficiente per consentire la chiamata del terzo, ovverosia indicativamente a non oltre trenta giorni di distanza.
6. La parte che abbia avanzato la richiesta di integrazione del contraddittorio dovrà -a pena di decadenza entro e non oltre sette giorni dalla data del primo incontro- provvedere ad inoltrare all'Organismo apposita istanza scritta in tal senso, motivando l'opportunità della chiamata e

specificando brevemente le ragioni di fatto e di diritto che consigliano la chiamata del terzo, nonché il valore della nuova domanda eventualmente introdotta.

7. La parte che voglia chiamare un terzo in mediazione dovrà sempre versare nuovamente le spese vive occorrenti nonché, se dovute in relazione alla domanda di chiamata, le spese di mediazione.

8. Il terzo chiamato, a sua volta, sarà tenuto al versamento delle spese di mediazione se dovute.

9. Anche il terzo chiamato potrà, a sua volta, chiamare un terzo ma i termini saranno ristretti: il terzo chiamato potrà chiamare in causa un terzo solo tramite atto scritto da depositarsi -a pena di decadenza- prima dell'inizio del primo incontro a cui il terzo chiamante è stato chiamato a partecipare. Il Mediatore, al primo incontro utile o anche prima del detto termine, esaminata la questione, potrà differire l'incontro già fissato ad altro incontro da tenersi possibilmente non oltre venti giorni dopo.

10. Le chiamate di terzi possono comportare un inevitabile prolungarsi della procedura oltre i tre mesi previsti dalla legge. In tal caso è ammesso il prolungarsi della procedura oltre i tre mesi di legge ma mai, in ogni caso, la procedura potrà avere una durata superiore ai 6 mesi. Ove il susseguirsi delle chiamate di terzi creino un prolungamento oltre detto termine di 6 mesi, il Mediatore non dovrà autorizzare la chiamata del terzo.

11. Ove, in tal caso, si verta in ipotesi di litisconsorzio necessario nell'eventuale successivo giudizio, il Mediatore dovrà definire la procedura in corso e sarà onere della parte che vi ha interesse introdurre una nuova istanza chiamando alla mediazione tutte le parti necessarie per una corretta integrazione del contraddittorio.

12. Per quanto qui non espressamente previsto la chiamata del terzo e la sua accettazione seguiranno le regole relative -rispettivamente- all'istanza ed alla accettazione.

ART.25 - RIMBORSI, INDENNITA' DI MEDIAZIONE CRITERI DI DETERMINAZIONE

1. I rimborsi e le indennità dovute dalle parti sono quelle previste dal D.M. 180/2010, come modificato dal D.L.vo 145/2011, art. 16, e dal presente regolamento.

SPESE DI AVVIO ex art. 16 comma 2 D.M. 180/2010

2. Per la partecipazione al primo incontro, laddove le parti non dichiarino la loro disponibilità a proseguire con la mediazione, non sono dovute, così come disposto dalla sentenza del TAR Lazio n. 1351/2015 del 23 gennaio 2015, le spese di avvio pari a €. 40,00 oltre iva per liti di valore fino a € 250.00,00 e di €. 80,00 oltre iva per quelle di valore superiore.

3. E' fatto salvo il diritto di questo Organismo di recuperarle per i procedimenti incardinati o richiederle per quelli da incardinarsi, qualora una successiva pronuncia del Consiglio di Stato dovesse intervenire sulla sentenza del TAR, sospendendone l'esecutività e/o annullandola od ove le stesse risultassero dovute anche sotto diversa specificazione e/o misura (ad es. spese generali di Segreteria) per legge o regolamento governativo e/o ministeriale sopravvenuti al presente.

3. Sono dovute, in ogni caso e prima del primo incontro, le spese vive documentate sostenute dalla Segreteria per il singolo procedimento comprese quelle per l'invio di eventuali raccomandate.

INDENNITA' DI MEDIAZIONE ex art. 16 comma 1 D.M. 180/2010

4. Le indennità di mediazione dipendono dal valore della controversia.

5. Le indennità di mediazione sono dovute solo qualora le parti, al termine del primo incontro di mediazione, decidano di proseguire nel tentativo.

6. Presso Erasmo Mediazioni Srl, le indennità previste per procedure in materia facoltativa sono in tutto e per tutto equiparate a quelle previste per le procedure in materia obbligatoria.

7. Per le indennità di mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella seguente tabella

8. Per comodità e chiarezza si riporta la tabella A (indennità previste per legge a cui applicare le diminuzioni e gli aumenti previsti) e, di seguito, la tabella B ove si trovano le indennità applicate da Erasmo Mediazioni Srl.

Tale ultima tabella verrà applicata a tutte le procedure e potrà subire solo gli aumenti -come previsti per legge- in caso di esito positivo, di formulazione della proposta e/o di particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare.

TABELLA A (tabella spese di mediazione)

Valore della lite - Spesa (per ciascuna parte)

Fino a € 1.000:	€ 65(+ IVA)
da € 1.001 a € 5.000:	€ 130(+ IVA)
da € 5.001 a € 10.000:	€ 240(+ IVA)
da € 10.001 a € 25.000:	€ 360(+ IVA)
da € 25.001 a € 50.000:	€ 600(+ IVA)
da € 50.001 a € 250.000:	€ 1.000(+ IVA)
da € 250.001 a € 500.000:	€ 2.000(+ IVA)
da € 500.001 a € 2.500.000:	€ 3.800(+ IVA)
da € 2.500.001 a € 5.000.000:	€ 5.200(+ IVA)
oltre € 5.000.000:	€ 9.200(+ IVA)

TABELLA B -tabella spese di mediazione applicate da Erasmo Mediazioni Srl già ridotte come per legge e per scelta dell'Organismo.

Valore della lite e conseguente spesa per ciascuna parte

Fino a € 1.000,00	€ 43,00 (+ IVA) = € 52,46
da € 1.001,00 a € 5.000,00	€ 86,00 (+IVA) = € 104,92
da € 5.001,00 a € 10.000,00	€ 160,00 (+IVA) = € 195,20
da € 10.001,00 a € 25.000,00	€ 240,00 (+IVA) = € 292,80
da € 25.001,00 a € 50.000,00	€ 400,00 (+IVA) = € 488,00
da € 50.001,00 a € 250.000,00	€ 666,00 (+IVA) = € 812,52
da € 250.001,00 a € 500.000,00	€ 1.000,00 (+IVA) = € 1.220,00
da € 500.001,00 a € 2.500.000,00	€ 1.900,00 (+IVA) = € 2.318,00
da € 2.500.001,00 a € 5.000.000,00	€ 2.600,00 (+IVA) = € 3.172,00
oltre € 5.000.000,00	€ 4.600,00 (+IVA)**= € 5.612,00

8. Nel caso di controversie internazionali l'IVA potrebbe non essere dovuta.

7. L'importo massimo delle indennità di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della suddetta tabella:

a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;

b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;

c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo;

d) nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma;

e) deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l'applicazione della lettera c) del presente comma quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento .

8. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.

9. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.

10. Le spese di avvio, ove risultassero dovute anche sotto diversa specificazione e/o misura (ad es. spese generali di Segreteria), non sono a valere sull'indennità di mediazione complessiva dovuta a seguito del primo incontro.

11. Ai fini della corresponsione delle indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.

12. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, qualora l'organismo si avvalga di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali, il loro compenso viene determinato secondo le tariffe professionali, se esistenti, o diversamente concordato con le parti e il pagamento delle relative parcelle non rientra negli importi previsti in tabella.

13. Le indennità di mediazione sono corrisposte in misura non inferiore alla metà dell'intero prima della prosecuzione del tentativo di mediazione ove non avvenga senza soluzione di continuità con il primo incontro e per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo. Esse sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.

14. Le indennità di mediazione comprendono l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 28/2010.

15. La mediazione è gratuita per **i soggetti che abbiano i requisiti per beneficiare del gratuito patrocinio** in sede giurisdizionale per la medesima controversia oggetto di mediazione (oggetti meno abbienti) quando la stessa mediazione è condizione di procedibilità ex lege della domanda giudiziale (nei casi previsti dall'articolo 5, comma 1 del d.lgs. 28/2010), ovvero, quando la mediazione è disposta dal giudice.

16. A tal fine, la parte deve depositare presso l'organismo dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui firma può essere autenticata dal mediatore.

17. Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, sono derogabili sulla base di specifica deliberazione dei competenti Organi di Erasmo Mediazioni SRL i quali, in via promozionale, al fine di favorire il ricorso alla procedura di mediazione, hanno facoltà di deliberare che l'importo unico non è soggetto a maggiorazioni in caso di proposta, successo o particolare difficoltà della controversia.

18. Con il consenso scritto di tutte le parti e Erasmo Mediazioni Srl, in casi di particolare complessità o durata, l'indennità di mediazione potrà essere determinata in deroga a quanto previsto dalla Tabella per lo scaglione di riferimento.

Infine, le parti possono concordare che una si faccia carico, in tutto o in parte, dell'indennità di mediazione dovuta dall'altra.

19. L'attestazione della mancata adesione alla mediazione viene rilasciata gratuitamente dalla Segreteria.

ALLEGATO A

CODICE ETICO Norme di comportamento del mediatore

- 1) Il mediatore si impegna a svolgere l'attività secondo le norme del regolamento dell'organismo e secondo la specifica normativa in materia.
- 2) Il mediatore che accetta l'incarico deve essere certo di potere assolvere il proprio compito con la competenza richiestagli e secondo le sue personali qualificazioni personali.
- 3) Il mediatore, allo scopo di garantire la sua assoluta e totale imparzialità, deve rimanere indipendente per tutto il corso della procedura e deve informare immediatamente il responsabile di possibili pregiudizi nell'attività di mediazione.
- 4) Il mediatore nello svolgimento della propria funzione deve formulare -solo se ritenuto ragionevolmente opportuno/necessario e solo se in possesso di elementi oggettivi sufficienti- le proposte di mediazione nel rispetto delle legge e delle norme imperative.
- 5) Il mediatore deve rispettare le disposizioni organizzative e le comunicazioni del responsabile dell'ufficio.
- 6) Il mediatore deve astenersi dall'attività di mediazione quando ha rapporti personali con le parti o quando ha interesse all'affare oggetto della mediazione. Può astenersi quando motivi di opportunità in relazione alla conoscenza della vicenda e/o delle parti glielo consigliano.
- 7) Il mediatore per ogni singolo affare ha l'obbligo di sottoscrivere una dichiarazione di imparzialità ai sensi degli articoli 14 e 14 bis del d.lgs. 28/2010.
- 8) Il mediatore può avvalersi dell'aiuto di tecnici facendo il possibile affinché il tecnico nominato sia di gradimento di tutte le parti ed in ogni caso garantendo la più assoluta imparzialità nella scelta del tecnico stesso.
- 9) Il mediatore nel proporre l'accordo conciliativo non può influenzare la parti sulla loro determinazione, facendo intendere quale potrà essere -a suo parere- l'esito del giudizio che potrebbe seguire ad una mancata conciliazione.
- 10) Durante tutta la durata della procedura di mediazione il mediatore deve evitare ogni comunicazione al di fuori dell'ufficio dell'organismo con le parti e/o i loro legali e, nel caso di comunicazioni necessarie, ne deve informare il responsabile e richiederne il parere.
- 11) Il mediatore non può comunicare al di fuori del procedimento, alle parti, ai loro difensori, o a chiunque altro nessuna delle notizie relative al procedimento.
- 12) Il mediatore ha un assoluto e totale dovere di riservatezza relativamente a tutte le informazioni apprese durante il procedimento di mediazione e relativamente alle dichiarazioni rese dalle parti; i dati personali possono essere utilizzati solo ed esclusivamente per il procedimento di mediazione.
- 13) Per eventuale diffusione di notizie ed informazioni relative ad un procedimento, al fine di essere utilizzate in altra sessione di procedimento di mediazione, il mediatore si deve fare autorizzare espressamente da tutte le parti che possano avere interesse alla riservatezza delle informazioni.
- 14) È fatto divieto al mediatore di testimoniare nel futuro giudizio sulle dichiarazioni rese dalle parti nel procedimento, ed in tal caso deve dichiarare di essere tenuto al segreto professionale imposto dall'articolo 10, comma 2 del d.lgs. 28/2010.
- 15) Il mediatore non può proporre o accettare alcun accordo diretto con le parti relativamente al pagamento delle proprie competenze, né relativamente alla determinazione del compenso.
- 16) Il mediatore non può assolutamente accettare compensi -sotto qualsivoglia forma o modalità- dalle parti e/o dai loro difensori e/o ausiliari.
- 17) Nello svolgimento del procedimento di mediazione il mediatore deve favorire un sereno e proficuo svolgimento della procedura. Deve stabilire i tempi e modi dei rinvii in modo tale da consentire la presenza e la partecipazione delle parti, pur rispettando la speditezza ed i tempi imposti dalla legge.

18) Il mediatore che non rispetta le norme del codice etico dell'organismo, può essere sostituito o revocato dall'organismo, con apposito provvedimento motivato, salva ogni conseguenza e/o sanzione civile, penale e/o amministrativa.

ALLEGATO B

SCHEMA DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE

Questo questionario darà la possibilità ai funzionari che si occupano del Servizio di mediazione di realizzare un proficuo scambio di informazioni e pareri ed offrire un servizio sempre più efficiente ed adeguato alle aspettative delle imprese, dei consumatori e dei cittadini che ad esso si rivolgono. Si richiede di rispondere ai quesiti esprimendo una valutazione che va da un punteggio 1 ("insufficiente") ad una soddisfazione massima pari a 5 ("ottimo").

Data di compilazione

Generalità della parte che compila il questionario

1) Come e perché si è ricorsi al servizio:

- Per clausola inserita nel contratto
- Su suggerimento del consulente (avvocato/commercialista/altro consulente)
- Su invito del giudice
- A seguito del deposito della domanda presso l'Organismo di mediazione, effettuata da una parte
- Perché la legge prevede un tentativo obbligatorio di mediazione
- Altro (specificare)

3) Esprima un giudizio complessivo su:

Disponibilità e cortesia dei funzionari 1 2 3 4 5

Preparazione e professionalità dei funzionari 1 2 3 4 5

Semplicità della procedura 1 2 3 4 5

Chiarezza delle informazioni ottenute 1 2 3 4 5

Precisione e completezza delle informazioni ottenute 1 2 3 4 5

Chiarezza e comprensibilità della modulistica 1 2 3 4 5

Trasparenza delle procedure 1 2 3 4 5

Gestione dei tempi 1 2 3 4 5

Riservatezza 1 2 3 4 5

4) Esprima un giudizio sul mediatore:

Disponibilità e cortesia del mediatore 1 2 3 4 5

Preparazione e professionalità del mediatore 1 2 3 4 5

Chiarezza espositiva 1 2 3 4 5

Imparzialità, indipendenza e neutralità 1 2 3 4 5

Riservatezza 1 2 3 4 5

5) Esprima un voto di gradimento sul Servizio di mediazione dell'Organismo Erasmo Mediazioni

1 2 3 4 5